L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Il 13 giugno prossimo entra in vigore il DPR del 13 marzo 2013 n. 59 (pubblicato sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2013 n. 124) che emana il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Con tale norma vengono disciplinate le modalità attuative relative alla Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): un provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce i seguenti i seguenti titoli abilitativi:

1. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.);
2. comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.);
4. autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.);
5. comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge n. 447/1995;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D. L.vo n. 99/1992;
7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.).

L'Autorizzazione Unica Ambientale, che ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, deve contenere tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti e sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.

Le procedure definite dal regolamento si applicano agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ed alle piccole e medie imprese, categoria definita dall’articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 e costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le disposizioni del regolamento, invece, non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

La domanda per il rilascio dell'AUA corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione va presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alla Provincia territorialmente competente e ne verifica la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. Qualora la Provincia riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente ed in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Le verifiche si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

E’ comunque facoltà dell’imprenditore di non richiedere l’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazioni (punti 3, 5, 7) o ad autorizzazione di carattere generale (punto 4) ed in tali casi resta valido il riferimento alle normative precedenti, fatto salvo l’inoltro per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Il Regolamento in questione disciplina anche la fase transitoria, prevedendo che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo debbano essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi e che l'Autorizzazione unica ambientale possa essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito.

Il Regolamento rinvia ad un Decreto Interministeriale l’adozione di un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, specificando che sino all'adozione del Decreto le domande per l'ottenimento dell'AUA possano essere comunque presentate nel rispetto della nuova procedura. A tal fine, per i procedimenti già di competenza regionale (punti 3 e 4) si potrà fare riferimento alla modulistica in uso.

* Modulistica punto 3
* Modulistica punto 4a (attività di cui all’art. 272, comma 1, D. L.vo 152/2006 e s.m.i.)
* Modulistica punto 4b (attività di cui all’art. 272, comma 2, D. L.vo 152/2006 e s.m.i.)